

LEGGE REGIONALE N. 124 DEL 7-09-1995 REGIONE ABRUZZO

<< Modificazione ed integrazione alla legge 31 maggio 1994, n. 30: << Norme per la attività venatoria e per la tutela della fauna selvatica >>. Abrogazione del terzo comma dell' art. 4 della LR 2- 5- 1995, n. 93 >>. Con nota n. 2122 del 4- 09- 1995 il Commissario del Governo della Regione Abruzzo ha puntualizzato circa il titolo della legge

a) prevede modifiche e integrazioni della legge regionale 30/ 94 omettendo di qualificarla come regionale;

b) prevede l' abrogazione del 3 comma dell' art. 4, LR 93/ 1995, mentre tale abrogazione non è disposta nel testo della legge approvato dal Consiglio Regionale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 21
del 22 settembre 1995

Indice:

Articoli della Legge:

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#)



*IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha
apposto il visto;
IL VICEPRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:*

ARTICOLO 1

1. Alla LR 31- 5- 1994, n. 30 sono apportate le modifiche ed integrazioni risultanti dagli articoli che seguono.

2. Il richiamo ad articoli di legge senza specificazione è riferito alla predetta legge regionale che in seguito non sarà ripetuta.

ARTICOLO 2

1. Al primo comma dell' art. 12, dopo le parole << il mese di >> è soppressa la parola: << aprile >> ed è sostituita dalla parola: << luglio >>.

ARTICOLO 3

1. Al primo comma, lett c), dell' art 18 dopo le parole << deve essere restituito, >> sono sopresse le parole << entro il 15 giugno >>.

2. Al sesto comma dell' art. 18 dopo le parole << averne annotato >> sono sopresse le parole: << i parziali del mattino e del pomeriggio >> e sostituite con le seguenti: << il numero parziale dei capi abbattuti al mattino >>.

ARTICOLO 4

1. Al secondo comma dell' art. 22 dopo la parola << comunicano >> è soppressa la parola: << annualmente >> ed è sostituita dalle seguenti: << entro il 1 luglio di ogni anno, salvo che per la stagione venatoria 1995/ 96 per la quale il termine è differito al 16 agosto 1995 >>.

2. L' ultimo periodo del quarto comma dell' art. 22 è soppresso e sostituito dal seguente: << il cacciatore, contestualmente alla riconsegna del tesserino venatorio regionale ed entro la data del 15 giugno di ogni anno, richiede l' eventuale iscrizione all' Ambito territoriale di **caccia** sottoscrivendo un apposito modello di domanda predisposto dalla competente Amministrazione provinciale che ne rilascia ricevuta. Limitatamente alla stagione venatoria 1995/ 1996, il termine di scadenza è prorogato al 16 agosto 1995.

3. Al decimo comma dell' art. 22, dopo le parole: << la residenza deve >> sono sopresse le seguenti parole: << presentare la domanda, entro il termine perentorio del 1 luglio, al Comitato di gestione dell' ambito territoriale di **caccia** preferito >>, e sostituite dalle seguenti parole: << inoltrare, entro il termine perentorio del 1 luglio di ogni anno, domanda in carta libera al Comitato di gestione dell' ambito territoriale di **caccia** preferito. La richiesta, a partire dalla stagione venatoria 1996/ 1997, deve essere redatta secondo un modello unico regionale, concordato e predisposto dalle Amministrazioni provinciali competenti>>

ARTICOLO 5

1. Al termine del quarto comma dell' art° 27, dopo le parole: << ambito territoriale di caccia >> sono aggiunte le seguenti parole: << e dell' Amministrazione provinciale competente con la medesima quota >>.

ARTICOLO 6

1. Al quarto comma dell' art. 46, dopo le parole: << della stessa legge, si applica la sanzione amministrativa >> sono soppresse le parole: << da lire 100.000 a lire 500.000 per ogni violazione >> e sostituite dalle seguenti: << da lire 10.000 a lire 100.000 per la mancata riconsegna del tesserino venatorio regionale entro i termini stabiliti, mentre si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 per ogni altra violazione >>.

ARTICOLO 7

1. Al quarto comma, lett a), dell' art. 49 dopo le parole: << artt. 9 e 10 >> sono aggiunte le parole: << e per i compensi di cui all' art. 27, quarto comma >>.

ARTICOLO 8

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L' Aquila, addì 7 settembre 1995